



# Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

**DELIBERA N° 35 DEL 29.08.2024**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 100/2023**

L'anno 2024, addì 29 agosto 2024 gennaio alle ore 12.00 e seguenti, in modalità mista (in presenza ed in videoconferenza), previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale dal Sindaco, dott. Danilo Pezzotti, presente nell'aula consiliare - sita in Toffia, Via Porta Maggiore 9 - unitamente al Segretario comunale

**ALL'APPELLO RISULTANO:**

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
PEZZOTTI DANILO	X	
ROSSETTI VERONICA	X	
BLASI MAURIZIO	X	
Totale	3	0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Adolf Cantafio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PEZZOTTI Danilo – Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 33 del D.lgs. 165/2001, in materia di ricognizione delle eccedenze di personale;
- le disposizioni in materia di personale contenute nella legge 30 dicembre 2020 n. 178;

### **Dato atto che:**

- con il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58, individuando i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individuando anche le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- nella G.U. dell'11 settembre 2020 è stata pubblicata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata il 13 maggio 2020, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

**Visti:**

- i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;
- l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 14-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato decreto;
- l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha previsto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che le procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e le relative assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024;
- l'art. 3 comma 9 lettera b) della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha ridotto da 60 a 45 giorni il termine di cui all'art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, in materia di cd. mobilità obbligatoria;
- il decreto del 08.05.2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che ha definito, ai sensi dell'art.6-ter comma 1 del D. Lgs. 165/2001, le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 57 comma 3 septies del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in base al quale a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'art. 33 del decreto legge n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito detto finanziamento; ove il finanziamento sia parziale, ai fini del valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;
- l'art. 3 comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, che così recita: *"Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa"*;
- l'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- l'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e s.m.i., a norma del quale non si potrà procedere ad alcuna assunzione di personale laddove siano scaduti i termini di legge fissati per l'approvazione, in sede consiliare, del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto di gestione, ed altresì laddove non sia stato effettuato l'invio alla BDAP dei dati concernenti detti strumenti di programmazione, fatte salve le eccezioni previste dall'ultimo periodo (che è stato modificato

dall'art. 14 ter comma 1 del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023), che qui si riporta: *“Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;*

- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - generale - n. 136 del 9 giugno 2021), nel testo modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.», il cui articolo 3 bis comma 1 così recita: 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza”, ed il cui articolo 6 comma 7 (modificato dall'art. 10 comma 11 bis del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14) recita: “In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, dettante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

**Richiamati** infine, in tema di assunzioni mediante utilizzazione di graduatorie vigenti di altri enti:

-l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003, che dispone: *“In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;*

-il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, che ha introdotto, all'art. 4, una serie di disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni di

sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. In particolare, il medesimo articolo ha modificato l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo l'ultimo periodo, ancora in vigore, che dispone: *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*; ha poi previsto, al comma 3, che *“per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell' articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ...”*;

- l'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114 del 2014, secondo cui i principi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, si applicano alle amministrazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 3 ovvero alle regioni e agli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

- l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 afferma che *“È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”*;

- l'art. 17, comma 1-bis, del D. L. n. 162/2019, convertito, con modifiche, dalla L. n. 8/2020 (c.d. Milleproroghe, il quale ha previsto che *“Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

**Dato atto** che con le predette modifiche la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti) ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte; in particolare, il citato D.M. 8 maggio 2018 prevede al punto 2.1. che *“partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”*;

**Considerato** altresì che in base al punto 2 del citato DM 8 maggio 2018 *“l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

**Vista**, inoltre, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, resa nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale è stata fissata, come data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020, il 20 aprile 2020;

**Dato atto** che, in base a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 del citato D.M. 17 marzo 2020 *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006"*;

**Viste:**

- la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 164 del 2 dicembre 2020, che ha precisato che *"qualora il Comune, la cui spesa di personale rispetti in limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006"*;
- le pronunce della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per il Piemonte n. 106 del 10 agosto 2021, e Sezione Regionale per il Controllo per il Veneto n. 15 del 22 gennaio 2021, che hanno rimarcato la necessità di verificare previamente, rispetto alle nuove assunzioni, la effettiva sostenibilità finanziaria della spesa, ossia la sostenibilità effettiva ed attuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, richiamando anche precedenti pronunce;
- la pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 112/2020, la quale ha evidenziato: *"A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."*, precisando, in motivazione che la copertura al 100% delle cessazioni di personale, verificatesi nell'anno in corso, sarà possibile solo se ed in quanto siano rispettati i valori soglia dettati dalla nuova normativa;

**Considerato** inoltre che:

- nel calcolo delle capacità assunzionali gli enti virtuosi utilizzano gli incrementi percentuali di spesa del personale oppure i resti assunzionali (parere MEF 12454/2021);
- le spese per gli incentivi tecnici non rilevano sulla spesa di personale ai fini del calcolo dei limiti assunzionali (Corte dei Conti SRC Lombardia, 73/2021);
- le spese di personale totalmente finanziate da terzi non rilevano ai fini dei limiti assunzionali (Corte dei Conti SRC Abruzzo n. 63/2021); le assunzioni finanziate non rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale (Corte dei Conti SRC Puglia n. 6/2021);
- in esercizio provvisorio è consentita l'assunzione di personale purché la stessa avvenga nel rispetto del limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 7 del D.lgs. 267/2000, come ben evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, parere 28/2020; di recenti, in termini, Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana n. 48/2023);

**Visto** il nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, periodo 2019-2021, stipulato il 16 novembre 2022;

**Dato atto** che in esercizio provvisorio è consentita l'assunzione di personale purché la stessa avvenga nel rispetto del limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 7 del D.lgs. 267/2000, come ben evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, parere 28/2020);

**Viste** la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 14 dicembre 2023, avente ad oggetto la ricognizione di personale eccedente o in esubero e la programmazione del fabbisogno di personale 2024-2025;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 7 del 6 giugno 2024, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario dell'anno 2023;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 40 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Dato atto** che entrambe le deliberazioni consiliari n. 100/2024 e 40/2023 sono state trasmesse ed acquisite regolarmente dalla BDAP;

**Viste** la delibera di Giunta comunale n. 4 del 25 gennaio 2024, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;

**Viste inoltre:**

-la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17 febbraio 2022, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 12 dicembre 2022, con la quale dal 1° gennaio 2023 i Servizi Affari Generali e Finanziario sono stati unificati nel nuovo Servizio Affari Generali e Finanziario; ciò comporterà, conseguentemente, l'unificazione dei due precedenti posti a tempo parziale (ciascuno di 18 ore) ed indeterminato previsti per i due Servizi in un unico posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 1° febbraio 2024, che ha approvato il Piano della performance 2024;

-la determina del Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario n. 137 del 25 giugno 2024 con la quale è stato disposto il collocamento a riposo del funzionario tecnico M.R., dipendente a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 1° luglio 2024;

-il decreto sindacale n. 3 dell'11 giugno 2024, che ha disposto la proroga al 31 ottobre 2024 dell'incarico ex art. 110 comma 1 Tuel per il Servizio Tecnico, già disposto con decreto sindacale n. 6 del 2 ottobre 2023; detta assunzione era finalizzata alla copertura a tempo determinato del posto vacante - a tempo parziale per 18 ore settimanali e pieno - di funzionario tecnico istituito presente nella dotazione organica;

-Ritenuto di procedere con decorrenza dal 1° novembre 2024 - o più tardi se la procedura concorsuale non si sia conclusa - alla copertura del posto vacante a tempo indeterminato e parziale - 18 ore settimanali - presente nella dotazione organica, mediante procedura di interpello da elenco di idonei ex art. 3 bis del D.L. 80/2021 o mediante altra procedura concorsuale;

**Vista** la scheda predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario (allegato D) da cui emergono i dati contabili relativi agli spazi assunzionali dell'ente e precisamente:

- a) il rapporto tra le entrate correnti e la spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 17 marzo 2020, è pari al 26,91 conseguentemente il Comune di Toffia, collocandosi nella fascia al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, fissato dall'art. 4 nel 28,6%, potrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, incrementare per l'anno 2024 la spesa del

personale registrata nell'anno 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2, ossia, nella misura del 35%, purché tale incremento rispetti il valore soglia di cui alla tabella 1 e purché permanga il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione;

- b) la spesa del personale per l'anno 2018 è pari ad € 215.480,66;
- c) il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è pari ad €. 203.252,62 ;
- d) è prevista attualmente l'assunzione a tempo indeterminato di personale per l'anno 2024 per la copertura del posto vacante di funzionario tecnico a 18 ore settimanali dal 1° novembre 2024, mentre non sono previste assunzioni negli anni 2025-2026;
- e) il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato è pari ad €10.800,00;

**Dato atto**, in particolare, che il fabbisogno di personale del Comune di Toffia può così riassumersi:

- 1) Servizio Affari Generali e Finanziario :
  - 1 posto a tempo indeterminato e pieno, coperto mediante la trasformazione del rapporto di lavoro con un'unità di personale già di categoria D1 (oggi funzionario amministrativo-contabile - elevate qualificazioni - contabile) da 18 a 36 ore settimanali, avvenuta con decorrenza dal 15 agosto 2023;
  - 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, coperto con un'unità di personale di categoria B1, pos. econ. B4, (collaboratore amministrativo) a 36 ore settimanali.
- 2) 1 scavalco di eccedenza - tempo determinato (art. 1 comma 557 della legge 311/2004), per il Servizio Affari Generali e Finanziario - ufficio ragioneria, per sei ore settimanali dal 01.11.2024 al 31.12.2024 per un funzionario contabile (il limite di legge viene rispettato).

Nello stesso Servizio sono state effettuate, come suindicato, le due seguenti assunzioni a tempo parziale e determinato, in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004:

- a) la prosecuzione del rapporto di lavoro - dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 a tempo parziale e determinato (12 ore settimanali) in regime di scavalco di eccedenza ex l. 311/2004 - con una risorsa umana, appartenente all'area dei funzionari - elevata qualificazione (già categoria giuridica D), con profilo professionale di funzionario contabile, in corso dall'8 novembre 2023 sino al 31 dicembre 2023;
- b) la prosecuzione del rapporto di lavoro - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 a tempo parziale e determinato (6 ore settimanali) in regime di scavalco di eccedenza ex l. 311/2004 - con una risorsa umana, appartenente all'area degli operatori esperti (già categoria giuridica B), profilo di assistente amministrativo, che ha maturato specifiche ed ampie competenze professionali nei servizi demografici, in corso dal 2 novembre sino al 31 dicembre 2023.

Non sono previste per l'anno 2024 altre assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato.

#### 2) Servizio Ambiente e Territorio

-1 posto, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) - attualmente coperto mediante assunzione, a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 Tuel, da un'unità di personale, area dei funzionari e di elevate qualificazioni, profilo di funzionario tecnico, dal 1° ottobre 2023 sino al 31 ottobre 2024 - da coprire mediante nuova assunzione a tempo parziale ed indeterminato dal 1° novembre 2024 o successivamente, all'esito della procedura concorsuale di assunzione (anche mediante applicazione dell'art. 3 bis del D.L. 80/2021 o scorrimento di altre graduatorie).

**Viste** l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato B), alla presente deliberazione, riportante la determinazione del limite per le assunzioni a tempo determinato riferito all'anno 2009, e l'attestazione sulle capacità e sui margini assunzionali, calcolate sulla base dell'art. 3 comma 5 del D.L.

90/2014 (all.A), fermo restando quanto stabilito dal nuovo impianto normativo sulle capacità assunzionali di cui al D.M. 17 marzo 2020;

**Verificato** inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (All. C);

**Dato atto** che il valore medio triennale 2011-2013 delle spesa di personale, da rispettare anche per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006, è pari ad € 255.929,34, fatto salvo quanto previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa, per informazione previa, alle OO.SS.;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. 2007

### **Considerato**

- il costo per l'assunzione un'unità di personale, categoria D1, funzionario tecnico, dal 1° novembre 2024 sino al 31 dicembre 2024 è pari ad €. di €. 2.768,02;
- che il costo per gli anni successivi è pari €. 17.992,13;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- 1) Di confermare che non risultano eccedenze di personale per l'anno 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
- 2) Di approvare, a parziale modifica del Piano approvato con delibera di G.C. n. 100/2023 gli allegati al presente Piano, e precisamente gli allegati A,B,C,D, che costituiscono parte integrante e sostanziale di esso;
- 3) Di procedere, a modifica del Piano approvato con la delibera di G.C. n. 100/23, alla seguente assunzione:

ANNO 2024:

-1 posto, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) - attualmente coperto mediante assunzione , a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 Tuel, da un'unità di personale, categoria D1, funzionario tecnico, dal 1° ottobre 2023 sino al 31 ottobre 2024 - da coprire mediante nuova assunzione a tempo parziale ed indeterminato dal 1° novembre 2024 o successivamente, all'esito della procedura concorsuale di assunzione per un costo complessivo di €. 2.768,02;

-assunzione a tempo determinato, dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024 e parziale (6 ore settimanali) di 1 funzionario contabile, ricorrendo al modulo organizzativo dello scavalco di eccedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004), da assegnare al Servizio Affari Generali e Finanziario) per un costo complessivo di €. 963,00;

- 4) Di CONFERMARE esclusivamente le seguenti assunzioni a tempo determinato:
  - 1) L'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro - dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 a tempo parziale e determinato (12 ore settimanali) in regime di scavalco di eccedenza ex l. 311/2004 - con una risorsa umana, appartenente all'area dei funzionari - elevata

qualificazione (già categoria giuridica D), con profilo professionale di funzionario contabile, in corso dall'8 novembre 2023 sino al 31 dicembre 2023;

- 2) L'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 a tempo parziale e determinato (6 ore settimanali) in regime di scavalco di eccedenza ex l. 311/2004 - con una risorsa umana, appartenente all'area degli operatori esperti (già categoria giuridica B), profilo di assistente amministrativo, che ha maturato specifiche ed ampie competenze professionali nei servizi demografici, in corso dal 2 novembre sino al 31 dicembre 2023;

ANNO 2025

Nessuna previsione

ANNO 2026

Nessuna previsione

- 5) Di dare atto che l'Ente rispetta il valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020, come risulta dall'allegato D alla presente deliberazione;
- 6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018; di trasmettere altresì il Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 267.

LA SOTTOSCRITTA NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267,  
così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in L.  
n. 213/2012.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - FINANZIARIO**  
*F.to Dott.ssa Elisa Petrizza*

Deliberazione G.C. n 35 del 29.08.2024

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
( F.to Dr. Danilo.Pezzotti)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Dr. Adolf Cantafio)

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n.344 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, lì 30.08.2024

IL MESSO COMUNALE  
( F.to Rita Di Bartolomei)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, lì 30.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Adolf Cantafio)

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, lì 30.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Adolf Cantafio)

---

#### ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 29.08.2024 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Toffia, lì 30.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Adolf Cantafio)